

Allegato "C" all'atto Rep. n.ro 4549/3644

STATUTO

"FONDAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA MILANESI E FROSI ETS"

Premessa

Con testamento olografo pubblicato a Soresina il 22 febbraio 1941 per atti del notaio dott. Giulio Capellini, la signora Luigina Milanese fu Cesare, maritata Frosi, morta in Soresina il 14 febbraio 1941, disponeva che il suo patrimonio, costituito dal podere "Campasso", fosse destinato alla costituzione di un ospizio per raccogliere i cronici poveri del Comune di Trigolo.

Il marito Paolo Frosi, con testamento del 23 gennaio 1946, nell'intendimento di seguire i principi attuati dalla compianta consorte, nominava erede universale di tutti i suoi beni l'Opera Pia Ricovero Cronici di Trigolo fondata dalla defunta Signora Luigina.

Il testamento del signor Frosi disponeva altresì che, qualora alla sua morte, l'Opera Pia non fosse ancora stata legalmente istituita, l'erede universale sarebbe stato l'Ente Comunale di Assistenza con l'incarico preciso di promuovere la costituzione della predetta Opera Pia. Sempre nel testamento il signor Frosi definiva la maggioranza pubblica dei componenti l'organo di amministrazione.

L'opera Pia è stata eretta Ente Morale con D.P.R. del 2 agosto 1955.

In esecuzione di quanto previsto dalla legge Regione Lombardia 13 febbraio 2003 n. 1 l'Ente Opera Pia Ricovero Cronici Luigina Milanesi e Paolo Frosi è stato trasformato in Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.

Accertata la presenza del requisito di cui alla lett. b) dell'art. 1, co. 3 del D.P.C.M 16 febbraio 1990, e cioè l'istituzione o promozione dell'Opera Pia da parte di soggetti privati con mezzi economici di provenienza privata, il Consiglio di Amministrazione con atto n. 19 del 30/09/2016 adottato davanti al Notaio De Paoli di Milano (Repertorio n. 17009 Raccolta n. 8121) ha deliberato la trasformazione dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Luigina Milanesi e Paolo Frosi in Fondazione di diritto privato senza scopo di lucro denominata "Fondazione di Servizi Alla Persona Milanesi e Frosi Onlus". La trasformazione è attiva dal 01/01/2017 ed è stata approvata dalla Giunta della Regione Lombardia con atto n. 6085 del 29/12/2016, pubblicata il giorno 31 dicembre 2016 sul BURL Serie Ordinaria n. 52.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, NATURA GIURIDICA, SCOPO E ATTIVITA'

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1. Ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 111 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione è costituita la Fondazione denominata

"FONDAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA MILANESI E FROSI ETS".

2. L'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

ART. 2 - SEDE

1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Trigolo (CR), via Giovanni Canevari n. 85.

2. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di sedi secondarie e/o sedi operative e/o unità locali comunque denominate, purché ubicate nel territorio della Regione Lombardia.

ART. 3 - NATURA GIURIDICA

1. La "FONDAZIONE DI SERVIZI ALLA PERSONA MILANESI E FROSI ETS" è persona giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, dotata di propria autonomia statutaria, regolamentare, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Essa informa la propria organizzazione ed attività ai principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

ART. 4 - SCOPO E ATTIVITÀ'

1. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-

mi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

2. La sua attività si svolge esclusivamente nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

3. Per la realizzazione degli scopi indicati, la Fondazione esercita la propria attività istituzionale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria nei confronti di soggetti svantaggiati.

4. La Fondazione persegue primariamente finalità di rilevanza sociale e socio-sanitaria ed ha lo scopo di offrire assistenza alle persone anziane e non, in stato di non autosufficienza anche parziale.

5. Nel rispetto della normativa in materia di accesso ai servizi resi dalla Fondazione, la stessa svolge le proprie attività, in condizione di parità di bisogni.

6. A titolo esemplificativo la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

- organizzazione ed erogazione di servizi e prestazioni a carattere residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale o domiciliare, sia di carattere socio-sanitario che sociale;
- attività educativa, promozione culturale, addestramento, formazione e aggiornamento di soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nella fondazione stessa;
- partecipazione ad attività di ricerca applicata e studio su temi connessi ai settori istituzionali di attività, anche attraverso l'attuazione di iniziative sperimentali, quali studi clinici sull'efficacia delle terapie.

7. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'esercizio delle proprie attività istituzionali, la Fondazione potrà:

- stipulare accordi di collaborazione e/o convenzioni di qualsiasi genere e tipo con Enti pubblici o privati, nonché con associazioni di volontariato;

- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali e personali in favore proprio o di terzi.

8. La Fondazione, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, può porre in essere anche l'attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del CTS.

9. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

10. Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. 117/2017.

11. I valori ed i principi a cui si ispirano l'organizzazione, le attività, i programmi della Fondazione, nonché i rapporti con il Comune di Trigolo, con gli utenti ed i familiari, con i dipendenti, con i fornitori, con i Comitati consultivi se previsti, con le Associazioni di volontariato locali, sono i seguenti:

- uguaglianza ed imparzialità nell'erogazione delle prestazio-

ni e dei servizi;

- continuità nell'erogazione delle prestazioni e nell'organizzazione dei servizi offerti;
- efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

ART. 5 - DURATA

1. La durata della Fondazione è illimitata.

TITOLO II - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

ART. 6 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è formato dai beni mobili ed immobili, ed è comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Sono individuate maggioranze qualificate, ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto, per l'adozione di delibere concernenti la dismissione dei beni di cui al comma precedente con l'indicazione dell'utilizzo delle risorse ricavate al miglior perseguimento delle finalità istituzionali, come previsto dall'art. 17 c. 2 della L. 207/2001.

3. Il Patrimonio può essere incrementato, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- da contributi a destinazione vincolata;
- da acquisto di beni;
- da donazioni e lasciti testamentari di beni di qualsiasi ge-

nere e tipo che il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, disponga di destinare ad incremento di patrimonio;

- da erogazioni liberali da parte di soggetti privati e da contributi pubblici che il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, disponga di destinare ad incremento di patrimonio;

- da eventuali avanzi di gestione derivanti dall'esercizio delle sue attività.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale.

ART. 7 - MEZZI FINANZIARI

1. La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi:

- con contributi regionali o a carico di Enti pubblici;
- con proventi di oblazioni e atti di liberalità non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- con i redditi del proprio patrimonio di cui al precedente articolo;
- con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio di Amministrazione e con le modalità previste dal presente Statuto, non siano stati destinati ad incremento del patrimonio;

- con ogni altro contributo, erogazione ed entrata che non sia espressamente destinata ad aumentare il patrimonio;

- con rette, tariffe, contributi e altre entrate derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di interesse generale di cui all'art. 4, comma 1;

- con proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse rispetto a quelle istituzionali di interesse generale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili le ipotesi espressamente previste dall'art. 8, comma 3, del Codice del D.Lgs. 117/2017.

Gli utili o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali di interesse generale ed in particolare devono essere reimpiegati nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

TITOLO III - ORGANI DI GESTIONE E DIRETTORE GENERALE

ART. 8 - ORGANI DI GESTIONE

1. Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;

- il Direttore Generale;

- l'Organo di Controllo;

- il Revisore Legale dei conti.

2. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente) interessi in conflitto con quelli della Fondazione.

ART. 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE E DURATA

1. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 5 (cinque) componenti, tra i quali sono eletti il Presidente ed il vice-Presidente. Il Consiglio di Amministrazione è così formato:

- n. 4 consiglieri nominati dal Sindaco del Comune di Trigolo, quale rappresentante della comunità locale, senza vincolo di rappresentanza, tenuto conto di quanto dispone l'art. 4, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

- n. 1 consigliere nella persona del Parroco protempore di Trigolo o di un suo delegato.

2. Il mandato del Consiglio di Amministrazione dura 5 (cinque) esercizi scadendo alla data di approvazione del Bilancio di esercizio relativo al quinto esercizio dalla data del suo insediamento. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rieletti.

3. Possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione i soggetti con esperienza e competenza nei settori: sanitario, socio-sanitario, sociale, amministrativo-contabile e legale. Possono essere altresì nominati componenti del Consiglio di Amministrazione i docenti (coloro che svolgono o hanno svolto attività di insegnamento), i Tecnici (coloro che, per la propria competenza specifica, sono esperti in un'arte, una scienza o un'attività determinata) e gli amministratori del settore privato. I requisiti dovranno essere certificati con presentazione all'organo nominante di curriculum vitae.

4. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive dell'Organo di cui fa parte, può essere dichiarato decaduto dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva al verificarsi della causa di decadenza. Nel caso suddetto ed in caso di cessazione per qualsiasi motivo di un consigliere, il Presidente, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, inoltra la richiesta ai soggetti titolari del diritto di nomina, per la sostituzione del consigliere decaduto che deve essere sostituito entro 30 giorni dalla richiesta.

5. Nel caso di contemporanea cessazione dall'incarico, per qualsiasi causa, di almeno tre Amministratori, tutto il Consiglio di Amministrazione decade. In tal caso il Presidente

uscente, entro 10 giorni dal verificarsi di tale evento, inoltra la richiesta di rinnovo del nuovo Consiglio di Amministrazione ai soggetti titolari del diritto di nomina. Sino alla nomina del nuovo Consiglio, i consiglieri in carica sono autorizzati al compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione, nonché degli atti urgenti ed indifferibili, con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità. La nomina del nuovo consiglio deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

6. Nel caso in cui, alla data di scadenza del Consiglio di Amministrazione, non sia stato nominato il nuovo Consiglio, quello uscente rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti e per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione.

7. I componenti del Consiglio di Amministrazione esercitano le loro funzioni in piena autonomia e senza alcun vincolo di mandato.

8. Entro quindici giorni dalla nomina, il Consiglio di Amministrazione, convocato e presieduto dal Consigliere presente più anziano di età, si riunisce per eleggere, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, il Presidente ed il vice Presidente.

9. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente durante il mandato, ma non anche dalla carica di Consigliere, il Consiglio di Amministrazione nomina un nuovo Presidente.

ART. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

1. Non possono essere nominati consiglieri della Fondazione coloro che:

- si trovino nelle situazioni previste dall'art. 2382 del Codice civile, nonché dall'art. 10, 1° comma, del D.Lgs. 31.12.2012, n. 235 e dall'art. 60 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- siano stati sottoposti a procedura fallimentare nei cinque anni precedenti la nomina;

- si trovino in situazione debitoria o di contenzioso nei confronti della Fondazione.

2. Sono altresì incompatibili con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e i dipendenti del Comune di Trigolo o della Provincia di Cremona, i dipendenti e/o collaboratori della Fondazione, Parlamentari, Consiglieri e Assessori Regionali, nonché persone legate fra di loro da vincolo di parentela di diritto o di fatto.

3. Sono altresì incompatibili:

- i legali rappresentanti ed i dirigenti delle ATS e ASST territoriali di riferimento;

- i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in favore della Fondazione.

4. Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi

altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di incompatibilità alla carica di componente del Consiglio sopra indicate. Le incompatibilità o eventuali conflitti di interesse sopravvenuti, devono essere segnalati all'organo nominante e rimossi entro 30 giorni dalla nomina o da quando sono sopraggiunte. In caso di inadempimento l'interessato decade automaticamente dalla carica di Consigliere della Fondazione.

ART. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione anche a mezzo di posta ordinaria, posta elettronica o altro mezzo idoneo a raggiungere ed informare i singoli consiglieri e che consenta la prova dell'avvenuto ricevimento. Nel caso di urgenza, da valutarsi ad insindacabile giudizio del Presidente, il predetto termine è ridotto a ventiquattro ore.

2. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre convocato dal Presidente su richiesta di almeno due Consiglieri i quali devono indicare le materie delle quali chiedono la trattazione. Se il Presidente non provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione entro dieci giorni dalla richiesta, i Consiglieri richiedenti possono provvedere autonomamente alla convocazione del Consiglio di Amministrazione con le modalità fissate dal precedente comma 1.

3. Il Consiglio di Amministrazione convocato ai sensi del pre-

cedente comma 2, deve riunirsi entro dieci giorni dalla data della convocazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

5. Le adunanze possono svolgersi anche mediante strumenti di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e di esprimere il voto. In questo caso è richiesta la presenza nello stesso luogo del Presidente e del Segretario verbalizzante; in tale luogo si ritiene svolta l'adunanza.

ART. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

2. Non è ammessa la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione a mezzo di persona delegata, così come non è ammesso il voto per corrispondenza.

3. In mancanza di avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito se sono presenti tutti i Consiglieri e tutti si dichiarano sufficientemente informati in merito agli argomenti in discussione.

4. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

5. Per la modifica del presente Statuto, per l'approvazione e la modifica dei Regolamenti, nonché per le delibere inerenti le dismissioni dei beni immobili e dei beni di valore storico-artistico occorre il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri in carica.

6. L'adozione delle delibere concernenti la dismissione dei beni immobili e dei beni di valore storico-artistico, contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni o servizi più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, deve garantire il mantenimento del valore patrimoniale da essi rappresentato, compatibilmente con le condizioni generali di mercato.

7. Le deliberazioni e i verbali delle sedute consiliari sono stesi dal segretario e sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario verbalizzante o dal Consigliere designato a svolgere tale funzione in caso di assenza o impedimento del segretario.

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPITI E POTERI

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione della Fondazione, nessuno escluso od eccettuato ed anche se qui non richiamato.

2. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica della gestione della Fondazione ed assume le pro-

prie decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione; definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare; verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

3. Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

4. In particolare il Consiglio:

a. Nomina il Presidente ed il Vice Presidente;

b. Predispone e approva il bilancio annuale di esercizio, il bilancio sociale ove previsto per legge, il bilancio preventivo annuale, le rette;

c. Documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS;

d. Delibera le modifiche dello Statuto;

e. Predispone ed approva i piani e i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;

f. Approva i regolamenti di funzionamento della Fondazione;

g. Delibera l'accettazione di donazioni e lasciti così come la vendita o l'acquisto di immobili;

h. Nomina, su proposta del Presidente, il Direttore generale

della Fondazione esterno al Consiglio;

i. Nomina l'Organo di Controllo;

j. Nomina il Revisore Legale dei Conti.

5. Ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b-bis), del Codice del Terzo Settore, ai componenti del Consiglio di Amministrazione non spetta alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'esecuzione della funzione.

ART. 14 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, esercita tutte le funzioni demandategli dal presente Statuto.

3. Il Presidente:

- propone le materie da trattare nelle adunanze del Consiglio di Amministrazione, anche su richiesta dei consiglieri;
- propone il nominativo del Direttore Generale;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni consiliari;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno da sottoporre a ratifica nel primo Consiglio utile.

4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza

anche di quest'ultimo, dal Consigliere in carica più anziano d'età.

ART. 15 - VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi uffici qualora egli sia assente o l'abbia delegato.

ART. 16 - IL DIRETTORE GENERALE

1. La Fondazione si avvale, per un efficace ed unitario svolgimento delle proprie attività, dell'apporto di un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

2. Il Direttore Generale esercita i poteri di ordinaria amministrazione attribuiti con delibera del Consiglio di Amministrazione ed in essa definiti.

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di amministrazione nomina l'Organo di Controllo, che può essere monocratico oppure collegiale. L'Organo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile senza limiti.

Il Consiglio può deliberare di affidare all'Organo di Controllo, in sede di nomina, anche la revisione legale dei conti.

Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale dei conti, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

Al componente dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e deve essere scelto tra le categorie

di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 18 - REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Al superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, è istituito il Revisore Legale dei Conti monocratico o collegiale; esso viene nominato dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti al Registro

dei revisori legali.

2. Al Revisore Legale si applicano le incompatibilità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione riportate all'articolo 10.

3. L'incarico ha durata quinquennale scadendo all'approvazione del Bilancio di esercizio relativo al quinto esercizio dal suo conferimento.

4. Il Revisore legale redige una relazione annuale al Bilancio consuntivo esprimendo un parere in merito all'approvazione dello stesso.

5. Egli può partecipare, su invito del Consiglio di Amministrazione, alle riunioni dello stesso con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

6. Il Revisore Legale può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere agli Amministratori e al Direttore Generale notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione.

7. Allo stesso può spettare un'indennità di funzione definita dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 - REGOLAMENTI

1. Per quanto non previsto nel presente statuto, attinente la gestione e l'organizzazione della Fondazione, potranno approvarsi appositi Regolamenti. In essi saranno definite le procedure necessarie all'applicazione delle norme di legge interessanti la Fondazione e non espressamente citate nel presente

statuto.

TITOLO IV - NORME AMMINISTRATIVE E FINALI

ART. 20- ESERCIZIO E BILANCIO

1. L'esercizio coincide con l'anno solare, iniziando il 1° gennaio e terminando il 31 dicembre di ogni anno.

2. La Fondazione redige il Bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

3. La redazione e l'approvazione annuale del Bilancio di esercizio della Fondazione da parte del Consiglio di amministrazione deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

4. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Revisore legale, entro il 31 gennaio dell'anno al quale si riferisce e deve rappresentare le previsioni di ricavo e di costo, in coerenza con le ragionevoli ipotesi e strategie delineate nella relazione accompagnatoria.

5. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

6. Oltre alle scritture prescritte agli artt. 13, 14 e 17 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione deve tenere i libri sociali obbligatori previsti all'art. 15 del medesimo decreto; il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

7. La Fondazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del Codice del Terzo Settore, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo nonché ai dirigenti.

**ART. 21 - SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE ED
ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

1. Lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di tutti i consiglieri.

2. Il Consiglio di Amministrazione che, a norma del comma precedente, delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina uno o più liquidatori.

3. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo della Fondazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, aventi finalità assimilabili a quelle della Fondazione, che saranno individuati dal Consiglio di Ammini-

strazione della Fondazione.

ART. 22 - DISPOSIZIONI APPLICABILI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile e successive modifiche e/o integrazioni.

ART. 22 - NORMA TRANSITORIA

1. La Fondazione è retta secondo il presente Statuto dal giorno dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, Sezione Altri Enti del Terzo Settore.

Trigolo, addì 4 (quattro) marzo 2026 (duemilaventisei)

F.to Augusto Serafino Farina

F.to Sara Boselli notaio (L.S.)

Certifico io sottoscritto, avv. Sara Boselli notaio, in Castelleone, iscritto al collegio notarile dei distretti riuniti di Cremona e Crema, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale allegato a mio atto su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.22 D. Lgs. 7-3-2005 n. 82 e art. 68-ter, L. 16-2-1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine 25 compresa la presente certificazione.

Castelleone, li 12 marzo 2026

Firmato digitalmente: Sara Boselli Notaio